

All'utenza dell'IC G.E. Rizzo
Al personale dell'IC G.E. Rizzo
Agli stakeholder
Alle famiglie degli alunni
Alla DSGA per l'organizzazione dei Servizi GA
e gli adempimenti di propria competenza
Al Personale dell'Ufficio Alunni, dell'Ufficio Personale,
del Protocollo

Oggetto: Iscrizioni Anno scolastico 2025-2026 – Classi prime e classi in prosecuzione Scuola Infanzia, Classi prime e classi in prosecuzione Scuola Primaria, Classi prime e classi in prosecuzione Scuola Secondaria di I grado -

Con la presente si comunicano le modalità operative per l'iscrizione alle classi prime di ogni ordine di scuola presente nell'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2025-2026, modalità operative definite dalle note ministeriale 47577 del 26.11.2024 e n.6311 del 28.11.2024.

A. PROCEDURA ISCRIZIONI

1. TEMPISTICA ISCRIZIONE

DATE DI INIZIO E FINE PROCEDURA ISCRIZIONE	
8 gennaio 2025	31 gennaio 2025
Apertura iscrizioni dalle ore 8.00	Chiusura iscrizione alle ore 20.00

2. MODALITA' ISCRIZIONE

ORDINE DI SCUOLA		
Anni 3 Scuola Infanzia	Classi Prime Scuola Primaria	Classi Prime Scuola Secondaria
a) Cartacea (mediante modulistica istituzionale compilata a cura dei genitori) inviata a mezzo email/pec: src84000x@istruzione.it src84000x@pec.istruzione.it Presentata allo sportello genitori sito: in Melilli centro: via Matteotti 41 in Villasmundo: via Leonardo Sciascia snc.	b) On line (mediante Piattaforma Unica- sez. Orientamento) https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni accesso con identità elettronica -spid o CIE	

- a) Nella modalità di iscrizione alla sezione anni 3 della scuola dell'Infanzia, per le domande trasmesse via email o pec, verrà inviato nella email di spedizione dei genitori e dell'esercente la patria potestà il numero di protocollo istituzionale con il quale è stata registrata la domanda nel sistema Gecodoc Argo.

b) Nella modalità di iscrizione on line per le classi prime di scuola primaria e per le classi prime di scuola secondaria di I grado, il sistema "Iscrizioni *on line*" ministeriale avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'APP IO, dell'avvenuta registrazione e/o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono, inoltre, seguire l'*iter* della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni. L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*", APP IO e tramite posta elettronica.

3. AVENTI DIRITTO ALLE ISCRIZIONI

a) Scuola Dell'Infanzia

La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025).

Possono essere iscritti bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2026.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto e pubblicati nella piattaforma on line e nel sito istituzionale nei modelli di iscrizione.

L'ammissione delle bambine e dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89".

b) Scuola Primaria

La scuola Primaria accoglie le fanciulle e i fanciulli che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2025; possono essere iscritti le fanciulle e i fanciulli che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026. In quest'ultimo caso è opportuno essere attenti alle indicazioni e agli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

All'atto dell'iscrizione va espressa l'opzione rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale strutturato in 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse del personale in organico e di adeguati servizi, autorizzati dagli Uffici competenti a tal scopo – Ufficio X AT di Siracusa (organico) e Ente locale (mensa e trasporto).

c) Scuola Secondaria di I grado

La scuola Secondaria accoglie le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità alla classe prima di tale ordine e grado di scuola.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle articolazioni dell'orario settimanale di 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato); l'erogazione delle ulteriori ore settimanali dell'offerta formativa (oltre le 30)

è possibile da questo Istituto solo su concessione del personale in organico e dei servizi erogati dagli Uffici competenti a tale scopo – Ufficio X AT di Siracusa (organico) e Ente locale (mensa e trasporto).

B. AVVISI COMPILAZIONE DOMANDA

1. Dichiarazione consenso di entrambi i genitori

Nella sottoscrizione della domanda di iscrizione, si evidenzia ai genitori che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337- quater¹ del Codice civile e successive modifiche e integrazioni; pertanto, l'istanza di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

2. Ottemperanza obbligatorietà frequenza per obbligo Istruzione - Misure restrittive con sanzioni per i genitori

Si precisa che l'art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione (decennale) e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriali che non vi provvedano.²

¹ 2 Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337- quater, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

² Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione)

1. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - *(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)* – 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62- quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

3. Istruzione parentale e connessi esami di idoneità

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale, per la garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunna/dell'alunno, effettueranno comunicazione preventiva presentata in modalità cartacea **entro il 31 gennaio 2024** con allegato il progetto didattico-educativo in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire all'I.C. "G.E. Rizzo" di Melilli per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

4. Adempimenti vaccinali

L'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* prevede l'invio da parte del *dirigente scolastico alla azienda sanitaria locale territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati [...]*. La mancata regolarizzazione della

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-bis »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione »;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3-bis ».

4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

C. INFORMAZIONI COMPILAZIONE DOMANDA

1. PTOF 2022-2025 aggiornato

Si informano i genitori/ gli esercenti la patria potestà che in scuola in chiaro al link https://unica.istruzione.gov.it/cercalatuascuola/istituti/SRIC84000X/i-ic-g-e-rizzo-melilli/?jsessionid=zd-wros+Oo17t-f43Su36aGS.mvlas068_1 sono pubblicate tutte le informazioni riguardante il PTOF e l'Istituto Comprensivo *G.E.Rizzo* di Melilli.

Il PTOF 2022-2025 dell'Istituto definisce lo "spazio progettuale nel quale...<< la scuola definisce>>... la propria visione strategica" (C.M. 1830 del 06/10/2017), ai sensi dell'aggiornato art. 3 del D.P.R. n. 275/99 rappresenta il "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia... è coerente con gli obiettivi generali ed educativi ...determinati a livello nazionale...riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale".

Ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015 art.1 c.2 e successive modifiche ed integrazioni, il PTOF dell'Istituto ha pianificato la programmazione del triennio 2022-2025 dell'"Offerta Formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali".

Tale triennio del PTOF, mediante le delibere degli Organi Collegiali, è stato aggiornato e riallineato con le innovazioni e le opportunità che la scuola è riuscita a cogliere durante l'anno solare 2024, nei contesti territoriali a più livelli (locale, regionale, nazionale, europeo, internazionale), e con la semplificazione del testo per una maggiore inclusività comunicativa nella sua fruizione.

2. Insegnamento Religione Cattolica

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria, della secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione cartacea/on line.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Per il I ciclo dell'Istruzione, la scelta di attività alternative, per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno della Piattaforma Unica

<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni> accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 26 maggio al 30 giugno 2025 utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

3. Educazione Motoria Scuola Primaria

Si informano i genitori/gli esercenti la patria potestà che procedono ad iscrivere i propri figli alla classe prima di scuola Primaria che l'orario settimanale (24 -27-30 ore), *prescelto al momento dell'iscrizione alla classe 1^a, è implementato di ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^a. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali ed è organizzato flessibilmente per rispondere ai bisogni delle famiglie e alle esigenze formative degli alunni delle classi quarte e quinte di scuola Primaria.*

4. Indirizzo musicale – Scuola Secondaria di I grado

Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, *musica d'insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.*

Trovano applicazione i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale, riscontrabili nel PTOF 2022-2025 aggiornato e pubblicato in scuola in chiaro.

5. Dati Facoltativi del Modulo di Iscrizione

In merito alle iscrizioni, si informa l'utenza che il modulo integra dati facoltativi pertinenti che i genitori/esercenti la patria potestà possono dichiarare o no, i dati richiesti permettono la possibile erogazione di premialità e/o borse di studio, in base al reddito familiare, e l'utilizzo di dati di contesto e background culturali per attività di innovazione, di ricerca-azione e di sperimentazione deliberate dagli OO.CC. dell'Istituto.

6. Supporto informatico per le Iscrizioni

L'I.C. G.E.Rizzo di Melilli offre supporto logistico alle famiglie prive di strumentazione informatica nelle seguenti modalità:

- in Melilli centro dal 08/01/2024 al 31/01/2025 tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.00;
- in Villasmundo dal 08/01/2024 al 31/01/2025 ogni giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.15.

7. Ulteriori informazioni sull'erogazione del tempo scuola

Per le ulteriori informazioni si rinvia ai modelli personalizzati delle iscrizioni e alle note ministeriali prot. n. 47577 del 26/11/2024 e prot. n.6311 del 28/11/2024.

Si precisa che i genitori potranno esprimere nel modulo di iscrizione la richiesta di modelli orari settimanali e di percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale attivati e/o non attivati. L'erogazione dell'offerta Formativa ordinamentale, differente da quanto in atto, richiesta dai genitori al momento dell'iscrizione è **subordinata nella sua realizzazione all'effettiva attribuzione in organico di diritto del personale docente e ATA da parte dell'Ufficio X, A.T. di Siracusa, dell'USR per la Sicilia e ai relativi servizi ausiliari, mensa scolastica – servizio trasporto, di competenza del Comune di Melilli.**

D. APPROFONDIMENTI MINISTERIALI PROCEDURA ISCRIZIONE

Per qualsiasi approfondimento sulla procedura delle iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2025-2026 si rinvia:

-al link ministeriali <https://www.mim.gov.it/-/mim-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2025-26-le-domande-dall-8-al-31-gennaio>

- al link di piattaforma unica <https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/home>

- al link ove è pubblicata la nota ministeriale sulle iscrizioni prot. n. 47577 del 26/11/2024 <https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE.2024.0047577.pdf/b9a38e5b-1b37-e726-d869-be85902147e6?t=1732650999187>

- al link ove è pubblicata la nota ministeriale prot. n. 6311 del 28/11/2024 <https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+n.+6311+del+28+novembre+2024.pdf/fd8086ef-1298-9f4a-02e5-f28475af41d9?version=1.0&t=1732815238219>

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Fontana

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa